



COMUNICATO N. 46/DIV – 11 OTTOBRE 2022

46/124

CAMPIONATO SERIE C 2022-2023

GARE DELL'8, 9 E 10 OTTOBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate l'8, 9 e 10 Ottobre 2022

7^ Giornata Andata

GIRONE A

ALBINOLEFFE	NOVARA	3-1
FERALPISALÒ	PRO VERCELLI	0-1
LECCO	SANGIULIANO	2-0
PERGOLETTESE	PADOVA	5-0
PORDENONE	ARZIGNANO V.	2-0
PRO SESTO	TRIESTINA	2-1
TRENTO	RENATE	0-2
VIRTUS VERONA	MANTOVA	1-1

GIRONE B

ALESSANDRIA	PONTEREDA	2-3
AQUILA MONTEVARCHI	CARRARESE	2-1
FERMANA	VIRTUS ENTELLA	0-1
GUBBIO	RIMINI	1-2
IMOLESE	RECANATESE	2-1
LUCCHESI	TORRES	0-0
OLBIA	FIORENZUOLA	1-2
REGGIANA	ANCONA	1-0
SIENA	CESENA	0-0
VIS PESARO	S. DONATO TAVARNELLE	1-0

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	ACR MESSINA	3-0
CROTONE	AVELLINO	2-0
FIDELIS ANDRIA	CATANZARO	0-4
GELBISON	FOGGIA	2-0
GIUGLIANO	VIRTUS FRANCAVILLA	2-0
JUVE STABIA	PICERNO	1-0
LATINA	TARANTO	1-0
MONOPOLI	VITERBESE	0-1
MONTEROSI TUSCIA	TURRIS	3-5
POTENZA	PESCARA	1-3

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 10 e 11 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DELL'8,9 E 10 OTTOBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, CROTONE, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, GUBBIO, LATINA e TARANTO,

hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1500

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere due petardi di media potenza, uno al 7° minuto circa all'interno del recinto di gioco e l'altro al 21° minuto circa nel settore dagli stessi occupato, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000

CROTONE

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore "Curva Sud" loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, all'interno del terreno di gioco dell'incontro due bottigliette di plastica contenenti acqua, senza arrecare danno a persone o a cose;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore curva sud loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari, al 12°, al 25°, al 26° ed al 31° minuto del primo tempo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. Misura attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 **TARANTO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'interno del recinto di gioco, due fumogeni accesi, uno al 6° minuto e l'altro al 24° minuto del primo tempo, senza causare nessuna conseguenza per persone e cose.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 **VIS PESARO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore curva locali, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 41° minuto del primo tempo sul terreno di gioco un bicchiere di plastica pieno di acqua;

2. al 30° minuto del secondo tempo all'interno del recinto di gioco una bottiglietta d'acqua semipiena senza colpire alcuno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 800 **RIMINI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere nel settore loro riservato, al 29° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 700 **MANTOVA** per avere alcuni suoi sostenitori (nel numero di circa trenta), posizionati nel settore loro riservato, intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria, dal 1° al 5° minuto del primo tempo ed al 20° minuto del secondo tempo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la consistenza numerica degli autori della condotta e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

- € 500 **AVELLINO** per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari, al 22° ed al 27° minuto del primo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 500 **CESENA** per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 2° minuto del secondo tempo, all'interno del recinto di gioco un bicchiere grande di plastica pieno di birra che arrivava a circa tre metri dai giocatori del Siena che stavano effettuando esercizi di riscaldamento.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Sanzione attenuata anche in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 500 **TRENTO**
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco, al 30° minuto circa del secondo tempo, un bicchiere di plastica con contenuto giallo senza colpire alcuno;
B) per avere i suoi sostenitori, presenti nella curva loro riservata, intonato cori oltraggiosi nei confronti dell'Arbitro al 13° minuto circa del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose.
Misura attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 300 **CARRARESE** per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 38° minuto del primo tempo per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Valutate quale attenuante anche le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 300 **FERALPISALO'** per avere alcuni suoi sostenitori (circa dieci) intonato ripetutamente cori oltraggiosi nei confronti dell'Arbitro al termine della gara, mentre i calciatori e la Squadra arbitrale si accingevano a lasciare il terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, valutata la consistenza numerica degli autori della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. Misura attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 300 **LECCO** per avere alcuni sostenitori, posizionati nel settore "Curva Nord", intonato espressioni oltraggiose nei confronti di vari tesserati della

Società avversaria, al termine del primo tempo al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi, al rientro delle squadre in campo dopo l'intervallo ed al termine della gara.

Ritenuta la continuazione, valutata la consistenza numerica degli autori della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. Misura attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 200

MONOPOLI per avere alcuni suoi sostenitori, posizionati nella gradinata Est, nel numero di circa quindici, intonato cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria al 12° minuto del secondo tempo per tre volte.

Ritenuta la continuazione, valutata la consistenza numerica degli autori della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. Misura attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENSO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 17 OTTOBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA**

FERRETTI ANDREA

(FERALPISALO')

per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta offensiva nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto, al termine del primo tempo di gioco, mentre si trovava in corridoio e stava parlando con l'arbitro, proferiva nei confronti del primo una frase offensiva.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.).

GUGLIERI ETTORE

(FIORENZUOLA)

per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

MENGA MICHELE

(VIS PESARO)

per avere, tra il primo e secondo tempo, al rientro negli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa e offensiva nei confronti dell'arbitro, pronunciando frasi offensive e irrispettose nei suoi confronti per contestare il suo operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENSO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 17 OTTOBRE 2022**

ALBIZZI ANDREA

(AQUILA MONTEVARCHI)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto poneva in essere gesti provocatori nei confronti dei tifosi della squadra avversaria.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MICHELE PAZIENZA

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, nonostante i ripetuti richiami, usciva dall'area tecnica e protestava nei confronti di una sua decisione, pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose e continuando a protestare mentre usciva dal terreno di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale).

PICCOLI IVAN

(IMOLESE)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro in quanto si alzava dalla panchina per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.IV ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

VILLA ALBERTO

(PERGOLETTESE)

per aver pronunciato in due distinte occasioni, al 12° minuto ed al 24° minuto del primo tempo, due espressioni blasfeme mentre si trovava nell'area tecnica, ad alta voce, in modo tale che le frasi potessero essere udite da più persone anche a distanza non breve.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed, r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRAGLIA PIERO

(GUBBIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAGLIUCA GUIDO

(SIENA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI DONATO DANIELE

(LATINA)

MAGRINI LAMBERTO

(S. DONATO TAVARNELLE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MALGRATI ANDREA

(LECCO)

BARBUGIAN GIOVANNI

(FERALPISALO')

SIVIGLIA SEBASTIANO

(POTENZA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ROSSI ALESSANDRO

(MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone uscito dal terreno di gioco, a seguito di un normale contrasto di gioco, lo colpiva con uno schiaffo di media intensità al volto con la mano aperta e il braccio teso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata con il pallone fuoriuscito dal terreno di gioco e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

BIANCO GABRIEL

(PRO SESTO)

per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento lo colpiva con una gomitata sulla nuca, provocandogli forte dolore; successivamente il giocatore riprendeva regolarmente il gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta considerando che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, che il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata (r.a.a.).

PAGANINI LUCA

(TRIESTINA)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo di gioco, reagiva colpendolo con una gomitata sul viso, provocandogli un forte dolore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CARLETTI CRISTIAN

(LATINA)

per avere, al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel contendere il pallone ad un avversario alzava la gamba colpendolo al volto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell'azione compiuta, e dall'altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

OSUJI CHINOYE WILFRED

(TRENTO)

DE SANTIS SIMONE

(ANCONA)

GHILARDI DANIELE

(MANTOVA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA EURO 300

PASQUATO CRISTIAN (TRENTO)
per avere fatto accesso, prima e dopo la fine della partita, nella zona spogliatoi e nello spogliatoio del Trento, sostandovi, senza essere in distinta e senza disporre di alcuna autorizzazione al riguardo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI NOIA GIOVANNI	(FOGGIA)
LAKTI ERAID	(LECCO)
MERCATI ALESSANDRO	(CARRARESE)
HRAIECH SABER	(CESENA)
PETRICCIONE JACOPO	(CROTONE)
BROSCO RICCARDO	(PESCARA)
GIANDONATO MANUEL	(FERMANA)
PIROLI DANILO	(MONTEROSI TUSCIA)
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN	(PERGOLETTESE)
FEDATO FRANCESCO	(VIS PESARO)
GAVAZZI FABIO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

FILIP ROBERT CONSTANT	(ALESSANDRIA)
GALEANDRO ALESSANDRO	(ALESSANDRIA)
PAOLUCCI LORENZO	(ANCONA)
GIORDANI GIULIO	(AQUILA MONTEVARCHI)
NADOR FOLLY STEVEN	(AQUILA MONTEVARCHI)
BORDO LORENZO	(ARZIGNANO V.)
LIGI ALESSANDRO	(AUDACE CERIGNOLA)
MONTI NICCOLO'	(AZ PICERNO)
BATTISTINI MATTEO	(LECCO)
ENRICI PATRICK	(LECCO)
BIASCI TOMMASO	(CATANZARO)
BRIGHENTI NICCOLO'	(CATANZARO)
CIOFI ANDREA	(CESENA)
SHIBA CRISTIAN	(PONTEDERA)
D'ORAZIO LUDOVICO	(FERALPISALO')
LEGATI ELIA	(FERALPISALO')
MENDES MURILO OTAVIO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
DE SARLO PASQUALE	(IMOLESE)
CINAGLIA DAVIDE	(JUVE STABIA)
BACHINI MATTEO	(LUCCHESI)
MINALA JOSEPH MARIE	(OLBIA)
TORRASI EMANUELE	(PORDENONE)
CATURANO SALVATORE	(POTENZA)
CAPOGNA RICCARDO	(PRO SESTO)
GUGLIELMOTTI DAVIDE	(REGGIANA)
BALDASSIN LUCA	(RENATE)
BRUZZONE MATTEO	(SANGIULIANO)

ZANON SIMONE
DE MARIA VINCENT
RUOCCO FRANCESCO
SABBIONE ALESSIO
PAOLUCCI ANDREA
DANTI DOMENICO
RUGGERO MARCO
MAROTTA ALESSANDRO

(SANGIULIANO)
(TARANTO)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

GARCIA TENA POL
MICOVSCHI CLAUDIU
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
KOU DA RACHID
ZAMBATARO EYOB
IMPERIALE MARCO
CALDERONI MARCO
AURELIO GIUSEPPE
BONFANTI GIOVANNI
MORA LUCA
PITTARELLO FILIPPO MARIA
ARRIGONI MAROCCO ANDREA
DELVINO FABIO FERNANDO
BATTAIOLA NICHOLAS
PORTANOVA DENIS
SIGNORINI ANDREA
ANNAN EBENEZER
DE FEO GIANMARCO
MOLLA MARCO
D'AGOSTINO GIUSEPPE
CARDINALI MATTEO
FABRIZI LUCA
GERBAUDO MATTEO
MENSAH DAVIS
ARINI MARIANO
LAMBRUGH I ALESSANDRO
BIONDI KEVIN
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
LOUATI ALESSANDRO
ROZZIO PAOLO
SCIAUDONE DANIELE
PANELLI TOMMASO
SANTINI CLAUDIO
VANO MICHELE
ROSSI ALESSIO
FUSI PIETRO
QEROS FRENCI
BUGLIO DAVIDE
FAVALLI ALESSANDRO
DAMETTO PAOLO

(TRENTO)
(AVELLINO)
(PICERNO)
(PICERNO)
(LECCO)
(CARRARESE)
(CESENA)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PESCARA)
(FERALPISALO')
(FIDELIS ANDRIA)
(FIDELIS ANDRIA)
(FIORENZUOLA)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(IMOLESE)
(IMOLESE)
(IMOLESE)
(JUVE STABIA)
(LATINA)
(LATINA)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PORDENONE)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(REGGIANA)
(REGGIANA)
(RIMINI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(SANGIULIANO)
(SANGIULIANO)
(SIENA)
(SIENA)
(TORRES)

DIAKITE ADAMA
SOTTINI EDOARDO
FINARDI SEBASTIANO
FAGGIOLI ALESSANDRO
DAFFARA MANUEL
SIBI SHEIKH
ZOIA RICCARDO
FUMAGALLI ERMANNO
MEGELAITIS LINAS
MUNGO DOMENICO

(TORRES)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VITERBESE)
(VITERBESE)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

DAMIAN FILIPPO
FIUMANO' FILIPPO
GIUSTI ANDREA
BARBA GIANLUCA
RICCIARDI MANUEL
PETERMANN DAVIDE
CRETELLA CARMINE
RUSSINI SIMONE
IEMMELLO PIETRO
SCOGNAMILLO STEFANO
GUIDI MATTEO
LESCANO FACUNDO
SCORZA CHRISTIAN
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA
DJIBRIL MALIK
ONETO EDOARDO
SARTORE DOS SANTOS PEREZ
CAPORALE ALESSANDRO
FAELLA ALESSIO
BIASIO ERIC
GHISOLFI MATTEO
BONTA' FRANCESCO
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL
BIANCHIMANO ANDREA
RIZZO PINNA ANDREA
GUCCIONE FILIPPO
FAZZI NICOLO'
FIORANI MARCO
DE RISIO CARLO
MBENDE EMMANUEL
MORETTI GIACOMO
CARILLO LUIGI
GALUPPINI FRANCESCO
LISBOA DA SILVA GO TIAGO
RAMOS BORGES EMERSON
ZANCHETTA FEDERICO
ABIUSO FABIO
PICCININI STEFANO

(TRENTO)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(ARZIGNANO V.)
(AVELLINO)
(FOGGIA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(CATANZARO)
(CATANZARO)
(PONTEDERA)
(PESCARA)
(FERMANA)
(FERMANA)
(FIDELIS ANDRIA)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GELBISON)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(LUCCHESI)
(LUCCHESI)
(MANTOVA)
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(OLBIA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)

CANDELLONE LEONARDO	(PORDENONE)
INGROSSO GABRIELE	(PORDENONE)
ARMINI NICOLO'	(POTENZA)
BOTTI FEDERICO	(PRO SESTO)
BRUSCHI NICOLO'	(PRO SESTO)
RADAELLI NICOLO'	(PRO SESTO)
CORRADINI GIOVANNI	(PRO VERCELLI)
MACCHIONI ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
SBAFFO ALESSANDRO	(RECANATESE)
TURK MARTIN	(REGGIANA)
DEL CARRO ANDREA	(RIMINI)
PASA SIMONE	(RIMINI)
ROSSETTI MATTEO	(RIMINI)
MELI MARCO	(SIENA)
SARZI PUTTINI DANIELE	(TRIESTINA)
DE LUCIA VICTOR	(VIRTUS ENTELLA)
DI COSMO LEONARDO	(VIRTUS ENTELLA)
CELLAI LORENZO	(VIRTUS VERONA)
ASTROLOGO ANDREA	(VIS PESARO)
MBAYE MAODO MALICK	(VITERBESE)
SEMENZATO DANIEL	(VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze l'11 Ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli